

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Numero di protocollo : AMM28/05/15.022255U

**Schema di regolamento del Ministro della giustizia recante
“Disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense
ai sensi dell’art. 41, comma 13, della legge n. 247/12”**

Il parere del Consiglio nazionale forense

(Roma, 22 maggio 2015)



Consiglio nazionale forense

Il Consiglio nazionale forense, riunito nella seduta amministrativa del 22 maggio 2015

vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense* ed, in particolare, il suo Titolo IV, Capo I;

visto lo schema di regolamento del Ministro della giustizia recante "Disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, comma 13, della legge n. 247/12";

viste le osservazioni che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono pervenute dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara, Frosinone, Latina, L'Aquila, Como, Verbania, Cuneo, Forlì-Cesena, Parma, Palermo, Genova, Pescara, Torino, Padova, Lecco, Bergamo, Macerata, Firenze, Pordenone, Messina, Lucca, Brindisi, Bari, Trani, nonché dall'Unione regionale degli Ordini del Lazio, dall'Unione Triveneta, dall'Unione Lombarda degli Ordini Forensi e dall'Associazione Nazionale Forense;

sentita la Relatrice, Cons. Avv. Celestina Tinelli;

OSSERVA IN VIA GENERALE

Considerato che, nel caso di svolgimento di lavoro subordinato contestualmente al tirocinio, ai sensi dell'art. 41, comma 4, della legge, devono essere previsti specifici obblighi informativi del praticante con il COA, specie in relazione all'onere di comunicazione della circostanza *de qua* e delle sue concrete modalità di attuazione; che la previsione di un tale onere facilita i necessari compiti di vigilanza sullo svolgimento del tirocinio spettanti al COA;

Considerato che lo schema di Regolamento non chiarisce adeguatamente, all'art. 3, le modalità di svolgimento del tirocinio, con specifico riguardo ai rapporti tra frequenza dello studio professionale e modalità alternative di svolgimento del tirocinio; che, in particolare, non sono forniti adeguati criteri di definizione della frequenza assidua dello studio professionale; che lo schema non regola e non coordina la normativa di cui all'art. 73 DL 69/2013 in relazione all'art. 44 della Legge Professionale; che, nel caso di sostituzione di un periodo di tirocinio con una delle modalità alternative previste dalla legge – ivi compreso, segnatamente, il tirocinio presso gli uffici giudiziari di cui all'art. 44 della legge medesima – deve comunque essere rispettata la previsione di cui all'art. 41, comma 7, che impone lo svolgimento della pratica per almeno un semestre presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato;

Considerato che lo schema di Regolamento non disciplina adeguatamente la durata del tirocinio, anche in relazione alla possibilità di sostituire un anno di tirocinio con la frequenza di una Scuola per le professioni legali di cui al D. Lgs. n. 398/97;

Considerato che lo schema di Regolamento non disciplina, tra le modalità alternative di svolgimento del tirocinio, lo svolgimento di un semestre durante l'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza, previsto dall'art. 41, comma 6, lett. d), nell'ambito delle Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 40 della legge; che pare opportuno inserire sin d'ora nello schema di Regolamento una disposizione relativa al coordinamento di tale modalità di svolgimento del tirocinio con la disciplina generale del tirocinio medesimo, al fine di fornire un quadro regolativo chiaro e definito nell'ambito del quale potranno operare le predette convenzioni;

Considerato che, nel caso di svolgimento di un semestre di tirocinio presso altro Paese dell'Unione europea, è assente ogni previsione relativa alla forma del consenso del professionista straniero all'accoglienza del tirocinante e alla traduzione in lingua italiana di tale dichiarazione e delle altre dichiarazioni funzionali all'attestazione del proficuo svolgimento del tirocinio all'estero; che non è previsto una adeguato potere di verifica dell'effettività del tirocinio svolto all'estero, con correlato potere di mancata convalida del semestre medesimo;

Considerato che, in relazione alle ipotesi di interruzione del tirocinio, non è adeguatamente chiarito il rapporto tra il comma 5 e il comma 13, lett. b), dell'art. 41 della legge, in relazione al rilievo dei giustificati motivi per il caso di interruzione infrasemestrale del tirocinio; che, in particolare, il comma 5 dell'art. 41 della legge sembra richiedere il giustificato motivo di interruzione, anche per motivi personali, solo per il caso di interruzione superiore a sei mesi; che, d'altro canto, il comma 13, lett. b), che autorizza il Regolamento ad individuare i giustificati motivi di interruzione, deve essere letto alla luce della disposizione sostanziale di cui all'art. 41, comma 5; che, pertanto, deve ritenersi che l'interruzione infrasemestrale del tirocinio vada esente dall'indicazione dei giustificati motivi;

Considerato, altresì, che la locuzione "motivi personali" di cui al comma 5, ha portata più ampia rispetto alle ipotesi contemplate nell'art. 41, comma 13, lett. b); che, in particolare, nella locuzione "motivi personali" può essere ricompresa l'ipotesi di "comprovata assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza", prevista dall'art. 21, comma 7, lett. c) quale ipotesi di esonero dalla prova dell'esercizio effettivo, abituale, effettivo e prevalente della professione; che la mancata previsione di tale ipotesi tra i motivi di interruzione ultrasemestrale del tirocinio, pure ammissibile alla luce della dizione "motivi personali" di cui all'art. 41, comma 5, integra una discriminazione non ragionevole rispetto alla posizione dell'avvocato;

Considerato che la previsione dell'art. 5, comma 1, secondo cui il tirocinio è interrotto nel caso in cui nei confronti del dominus sia stata irrogata sanzione disciplinare è priva di adeguata base legislativa, non riscontrandosi nella legge n. 247/12 né altrove alcuna disposizione che limiti per tale motivo la possibilità dell'avvocato di accogliere il praticante presso il suo studio; che, d'altro canto, pare opportuno garantire che il tirocinante non debba soffrire le conseguenze negative dell'interruzione dell'attività professionale del dominus conseguente a sanzione disciplinare interdittiva; che, di conseguenza, per un più corretto bilanciamento tra interesse del tirocinante a proseguire la pratica e interesse dell'Ordine forense a proteggere il percorso formativo del praticante dall'esposizione a comportamenti deontologicamente scorretti, sembra opportuno limitare l'ipotesi di interruzione alle sole sanzioni interdittive;

Considerato che, in relazione alle attività di vigilanza del COA sullo svolgimento del tirocinio, non è prevista la produzione di adeguata documentazione giustificativa dello svolgimento del tirocinio medesimo secondo le modalità alternative previste dalla legge; che, inoltre, la previsione, in via esclusiva, del solo parametro dell'assistenza a venti udienze per semestre, senza ulteriori specificazioni, non fornisce al COA adeguati criteri di valutazione dell'effettiva collaborazione alle attività dello studio;

Considerato, altresì, che la previsione dell'obbligo di informativa annuale in sede di assemblea ordinaria degli iscritti sulle attività di vigilanza e controllo sullo svolgimento del tirocinio sembra costituire un onere assai significativo in ordine all'esercizio dell'autonomia organizzativa del Consiglio dell'Ordine, specie se interpretato nei termini di un onere di informativa orale da parte del Presidente del COA;

Considerato, altresì, che nulla è disposto in ordine alle conseguenze di una valutazione negativa sul corretto svolgimento del tirocinio forense, tanto in relazione al singolo semestre, quanto in relazione all'intera durata del tirocinio medesimo; che la mancata previsione di provvedimenti idonei a garantire la ripetizione del semestre o la possibilità di non procedere al

rilascio del certificato di compiuto tirocinio rischia di privare i COA di adeguati strumenti di garanzia dell'effettività del controllo;

Considerato, altresì, che appare opportuno, per ragioni di chiarezza, ripetere, in sede di disciplina del rilascio del certificato di compiuto tirocinio, le previsioni di cui al comma 3 dell'art. 45 della legge n. 247/12, in materia di individuazione della sede di svolgimento dell'esame di Stato;

Considerato che nulla è previsto in ordine alla disciplina transitoria dell'abilitazione al patrocinio sostitutivo ai sensi e nei limiti dell'art. 41, comma 12; che, inoltre, la previsione di cui al comma 2, lettera a), prevede la comunicazione del provvedimento di autorizzazione al patrocinio sostitutivo al richiedente unicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato, nonostante non sussista alcun obbligo per il praticante di essere dotato di PEC; che è necessario ribadire quali siano i limiti della competenza del praticante abilitato e, soprattutto, prevedere che la sostituzione del *dominus* debba avvenire con delega scritta, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 247/12;

Considerato che è necessario specificare, con apposita disposizione, che il potere disciplinare nei confronti dei praticanti è esercitato dai Consigli dell'Ordine per il tramite dei Consigli distrettuali di disciplina;

Considerato che è necessario correggere alcuni refusi, conseguenti ad imprecisioni nel coordinamento con altre disposizioni dello stesso schema di Regolamento;

Alla luce delle precedenti osservazioni, il Consiglio nazionale forense

FORMULA LE SEGUENTI PROPOSTE DI MODIFICA:

1) All'art. 2, sostituire il primo comma con il seguente:

“Qualora il tirocinio venga svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, il tirocinante ne deve dare informazione al Consiglio dell'Ordine, indicando anche orari di lavoro e modalità di svolgimento. Il Consiglio dell'Ordine accerta l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verifica che l'attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio. Il tirocinante dovrà comunicare immediatamente al Consiglio dell'Ordine ogni notizia relativa a nuove attività lavorative, nonché a mutamenti delle modalità di svolgimento delle medesime, anche in relazione agli orari”;

2) sostituire l'art. 3 con il seguente:

“1. Il tirocinio professionale è un periodo continuativo di formazione pratica obbligatorio per l'accesso all'esame per l'abilitazione, e deve consentire al tirocinante l'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il tirocinante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno 20 ore settimanali nel normale orario di funzionamento dello studio stesso. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento discreto e corretto, nonché il

mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.

3. Nel caso di sostituzione di un periodo di pratica presso lo studio professionale con una delle forme alternative previste dalla legge, deve essere sempre assicurato il rispetto dell'art. 41, comma 7 della legge."

4. Il tirocinio, che comporta esclusivamente la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione, si svolge:

a) per un periodo massimo di 18 mesi, presso lo studio o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista iscritto all'albo ordinario degli avvocati, da almeno cinque anni, che non abbia già tre praticanti, e che sia in regola con gli oneri posti a suo carico dalla L. 247/12, anche in materia di formazione professionale continua. L'anzianità quinquennale deve essere maturata all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro dei praticanti o, in caso di variazione, alla data di comunicazione del nuovo professionista presso cui viene proseguito il tirocinio.

b) per un periodo massimo di 12 mesi, presso l'Ufficio o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un Avvocato dello Stato che svolga le sue funzioni, da almeno cinque anni, .

c) per un periodo massimo di 12 mesi presso l'Ufficio o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto del Magistrato che svolga le sue funzioni, da almeno cinque anni.

d) per un periodo massimo di 12 mesi, presso l'Ufficio Legale dell'Ente Pubblico o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista iscritto all'Elenco Speciale degli avvocati, da almeno cinque anni, che non abbia già tre praticanti, e sia in regola con gli oneri posti a suo carico dalla L. 247/12, anche in materia di formazione professionale continua. L'anzianità quinquennale deve essere maturata all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro dei praticanti o, in caso di variazione, alla data di comunicazione del nuovo professionista presso cui viene proseguito il tirocinio.";

3) dopo l'art. 3, inserire una disposizione aggiuntiva così formulata:

"Art. 3-bis

Periodo e durata della pratica

1. Il tirocinio ha una durata di 18 mesi.

2. Il periodo di tirocinio decorre dalla data della delibera con cui il Consiglio dell'ordine si pronuncia sulla domanda di iscrizione.

3. Il tirocinio professionale è compiuto per un periodo di tempo ininterrotto. In caso di interruzione, il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti, salvo quanto previsto dall'art. 5.

4. Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui al D. Lgs. n. 398/97 e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per il periodo di un anno."

4) inserire una disposizione aggiuntiva così formulata:

"Art. 3-ter

Anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il CNF stipula, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge n. 247/12, una convenzione quadro con la Conferenza dei Presidi delle facoltà di Giurisprudenza, al fine di disciplinare lo svolgimento del tirocinio in costanza dell'ultimo anno di studi universitari.

2. La convenzione di cui al comma 1 prevede modalità di svolgimento del tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale, per almeno 12 ore di frequenza settimanale. Deve essere altresì previsto che, per l'ammissione all'anticipazione del semestre di tirocinio, lo studente sia in regola con lo svolgimento degli esami di profitto ed abbia maturato il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale

penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio in presenza di convenzioni universitarie il praticante è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'art. 43 legge 247/2012.

3. Nei casi di cui il praticante studente universitario non consegua il diploma di laurea specialistica o magistrale entro il biennio di durata legale del corso può richiedere la interruzione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi. Qualora l'interruzione si protragga oltre il termine previsto dal comma 5, il praticante viene cancellato dal Registro ed il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti. Il periodo di tirocinio universitario rimane privo di effetti nel caso in cui il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea, non provveda entro sessanta giorni dalla laurea a richiedere l'iscrizione al registro dei praticanti senza possibilità di patrocinio sostitutivo.

4. In attuazione della convenzione quadro di cui ai commi precedenti, i Consigli dell'Ordine possono stipulare apposite convenzioni con le locali Facoltà, Dipartimenti o Scuole di Giurisprudenza.

5. La stipula delle predette convenzioni è condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi”;

5) all'art. 4, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

“Il professionista deve aver prestato il proprio consenso, che deve risultare da dichiarazione scritta”;

6) all'art. 4, comma 2, inserire un ulteriore periodo formulato come segue:

“Il Consiglio dell'Ordine, all'esito negativo della verifica, ha la facoltà di non convalidare il periodo di tirocinio svolto all'estero, con le stesse regole del mancato rilascio del certificato di compiuto tirocinio”;

7) All'art. 4, aggiungere un terzo comma così formulato:

“La documentazione di cui ai commi precedenti, prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio sostitutivo, deve essere accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana”;

8) All'art. 5, sostituire il comma 2 con il seguente:

“Può essere interrotto per più di sei mesi solo in presenza di accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'età del tirocinante; quando ricorrono le condizioni per l'applicazione in materia di maternità e paternità oltre che di adozione; per sanzioni disciplinari inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al tirocinante stesso; nel caso di comprovata assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza”;

9) all'art. 6, comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente:

“Accerta, in particolare, che il tirocinante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri”;

10) all'art. 6, comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente

“Richiede al tirocinante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento del tirocinio secondo le modalità alternative previste dalla legge”;

11) all'art. 6, sostituire il comma 5, con il seguente:

“Delle attività di controllo svolte nel corso dell'anno il Consiglio territoriale informa gli iscritti nel corso dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, anche attraverso il deposito o la previa trasmissione in via telematica di apposita relazione”;

12) all'art. 6, comma 6 inserire, dopo il primo periodo, un periodo così formulato:

“Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il Consiglio non rilascia il certificato. In tal caso il tirocinante e l'avvocato presso cui viene svolto il tirocinio debbono essere preventivamente sentiti. I Consigli hanno la facoltà di non convalidare anche il singolo semestre, con le stesse regole del mancato rilascio del certificato di compiuto tirocinio”;

13) all'art. 6, inserire due commi aggiuntivi così formulati:

“7. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio.

8. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

14) all'art. 7, comma 2, lettera a) aggiungere infine: **“ovvero, se non è possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento”;**

15) all'art. 7, in fine, inserire due commi così formulati:

“3. L'abilitazione al patrocinio consentirà al tirocinante, previa preventiva delega scritta, di esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso che lo può autorizzare anche alla trattazione degli affari di altro avvocato e previa delega di quest'ultimo per i singoli affari, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, rientravano nella competenza del pretore.

4. Ai praticanti abilitati al patrocinio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continua ad applicarsi la disciplina previgente”;

16) dopo l'art. 7, inserire un articolo aggiuntivo così formulato:

Art. 7-bis
Norme disciplinari

1. Il potere disciplinare del consiglio dell'ordine di cui all'art. 42 della legge 247/2012 si intende esercitato per il tramite del consiglio distrettuale di disciplina forense territorialmente competente .

17) all'art. 1, comma 2, primo periodo, sostituire le parole "articolo 9" con "articolo 8";

18) all'art. 3, comma unico, terzo periodo, sostituire le parole "articolo 7" con "articolo 6".

Si resta a disposizione per qualunque necessità di chiarimento.

Roma, 22 maggio 2015

Il Segretario
Avv. Rosa Capria

Il Presidente
Avv. Andrea Mascherin